

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile**

**Modifica del 23 gennaio 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2001<sup>1</sup> al contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile<sup>2</sup>:

## **Convenzione addizionale del 20 settembre 2000 al contratto nazionale mantello 1998-2000**

**Art. 1            In generale**

**Art. 2            Adeguamento salariale 2001**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001 un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente agli articoli 1 e 2 della convenzione addizionale 2001.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2001 e ha effetto sino al 31 marzo 2002.

23 gennaio 2001            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF**1998** 4469/70/71

<sup>2</sup> Il testo delle disposizioni della convenzione addizionale non è pubblicato nel Foglio federale. Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.